

# **Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)**

del 23 maggio 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup>  
sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

## **Sezione 1: Scopo e orientamento**

### **Art. 1** Scopo

La ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per:

- a. la prassi, la formazione e la consulenza agricole e agroalimentari;
- b. le decisioni di politica agricola;
- c. l'esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

### **Art. 2** Orientamento

<sup>1</sup> La ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale.

<sup>2</sup> Essa persegue gli obiettivi seguenti:

- a. promuovere un'agricoltura multifunzionale e competitiva e una filiera alimentare competitiva;
- b. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana e animale;
- c. favorire uno sfruttamento ecologicamente sostenibile delle risorse e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

<sup>3</sup> Essa è in particolare orientata alle esigenze di:

- a. i produttori, i trasformatori e i commercianti attivi nell'agricoltura e nella filiera alimentare, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza;

RS 915.7

<sup>1</sup> RS 910.1

- b. i consumatori;
- c. l'Amministrazione.

## Sezione 2: Agroscope

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce una stazione di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare denominata Agroscope.

<sup>2</sup> Agroscope è parte integrante dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

### Art. 4 Organizzazione

<sup>1</sup> L'UFAG assicura la direzione di Agroscope per il tramite del Consiglio Agroscope. Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope.

<sup>2</sup> Agroscope è diretta da un responsabile.

<sup>3</sup> Agroscope è suddivisa in settori.

<sup>4</sup> L'UFAG emana un regolamento interno e delle competenze concernente la conduzione, l'organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope e del Consiglio Agroscope.

### Art. 5 Compiti di Agroscope

<sup>1</sup> Agroscope ha i seguenti compiti:

- a. ricerca e sviluppo a favore del settore agricolo e della filiera alimentare;
- b. predisposizione delle basi decisionali per la legislazione federale, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;
- c. compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.

<sup>2</sup> Agroscope rende accessibili agli interessati e al pubblico i risultati della propria attività, in particolare mediante la consulenza, l'insegnamento, pubblicazioni con orientamento pratico e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

**Art. 6** Consiglio della ricerca agronomica

<sup>1</sup> Il Consiglio della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) ai sensi dell'articolo 117 LAgr è una commissione consultiva secondo l'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> Esso esamina periodicamente la qualità, l'attualità, l'efficienza e l'efficacia della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione. A tale scopo può commissionare valutazioni della ricerca, di taluni ambiti della stessa o di singoli settori di Agroscope d'intesa con l'UFAG.

<sup>3</sup> D'intesa con il Consiglio Agroscope, può istituire comitati incaricati di trattare determinate questioni concrete.

<sup>4</sup> Esso tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

<sup>5</sup> L'UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

**Art. 7** Collaborazione

<sup>1</sup> Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e i centri di consulenza, nonché con i produttori attivi nell'agricoltura e nella filiera alimentare, l'artigianato e l'economia.

<sup>2</sup> Agroscope collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

**Art. 8** Diritti su beni immateriali

<sup>1</sup> Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d'autore.

<sup>2</sup> Agroscope decide in merito all'esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

<sup>3</sup> Qualora Agroscope collabori con terzi, la proprietà e l'esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

<sup>4</sup> I diritti esclusivi di uso di programmi informatici creati dalle persone di cui al capoverso 1 appartengono ad Agroscope. Agroscope può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie d'opere.

**Art. 9** Conduzione mediante mandato di prestazioni e preventivo globale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale attribuisce all'UFAG un mandato di prestazioni quadriennale per la conduzione di Agroscope.

<sup>2</sup> L'UFAG conclude annualmente con Agroscope una convenzione sulle prestazioni.

**Art. 10** Tasse

<sup>1</sup> Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

<sup>2</sup> Le tasse sono stabilite in base all'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>3</sup> sulle tasse UFAG.

<sup>3</sup> Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>4</sup> sugli emolumenti per le pubblicazioni.

**Sezione 3: Mandati di ricerca e contributi per la ricerca****Art. 11** Mandati di ricerca

<sup>1</sup> Entro i limiti del credito stanziato, l'UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati, in Svizzera o all'estero, mandati conformi allo scopo e all'orientamento della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2.

<sup>2</sup> L'UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.

<sup>3</sup> La questione della proprietà e dell'esercizio dei diritti sui beni immateriali dev'essere disciplinata contrattualmente.

**Art. 12** Contributi per la ricerca

<sup>1</sup> Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l'UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca conformi allo scopo e all'orientamento della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2.

<sup>2</sup> I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

<sup>3</sup> Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l'UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni.

<sup>4</sup> La questione della proprietà e dell'esercizio dei diritti sui beni immateriali dev'essere disciplinata contrattualmente.

<sup>3</sup> RS 910.11

<sup>4</sup> RS 172.041.11

## Sezione 4: Disposizioni finali

### Art. 13 Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

### Art. 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 27 ottobre 2010<sup>5</sup> concernente la ricerca agronomica è abrogata.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 14 giugno 1999<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia è modificata come segue:

#### *Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell'agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L'organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 1998<sup>7</sup> sull'agricoltura e nell'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>8</sup> concernente la ricerca agronomica.

### Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 2010 5871, 2011 5227

6 RS 172.216.1

7 RS 910.1

8 RS 915.7

